

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

*COMUNE DI  
ARQUATA SCRIVIA*



*REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELLE  
FUNZIONI PAESAGGISTICHE*

*D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42  
L.R. 03 aprile 1989 n.20  
L.R. 01 dicembre 2008 n.32*

**Approvato e adottato con deliberazione del Consiglio n. 07 in data 25/03/2009  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09...in data .19/04/2016.**

**Aprile 2016**

## ARTICOLO 1. FINALITÀ

1. Il presente Regolamento norma l'esercizio da parte del Comune di Arquata Scrivia (*di seguito denominato semplicemente "Comune"*) sul proprio territorio delle funzioni amministrative delegate in materia di paesaggio, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui al **D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, alla **L.R. 03/04/1989 n.20**, alla **L.R. 01/12/2008 n.32** e ai rispettivi provvedimenti collegati o attuativi.

## ARTICOLO 2. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ISTITUZIONE

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, conformemente a quanto prescritto dagli artt.146, comma 6, e 148 del **D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, è istituita la **Commissione Locale per il Paesaggio** (*di seguito denominata semplicemente "Commissione"*) ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 4 della **L.R. 01/12/2008 n.32**, secondo gli attuativi criteri obbligatori stabiliti dall'allegato A) alla **D.G.R. 01/12/2008 n.34-10229** e in base alla disciplina di cui al presente Regolamento.

2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza del Comune con competenze tecnico-scientifiche in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica.-

## ARTICOLO 3. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da tre o da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con deliberazione della Giunta comunale.

2. La nomina dei componenti la Commissione avviene di norma previa valutazione comparativa, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio competente di cui all'art. 10, **comma1**, (*di seguito denominato semplicemente Responsabile del Servizio*), delle candidature che perverranno a seguito di avviso pubblicato preventivamente per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio e sul Sito Internet comunali, ferma restando la facoltà di adottare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta utile, e che saranno corredate dai prescritti curriculum professionali. In caso di motivata urgenza di costituzione della Commissione o di sostituzione dei suoi membri si può procedere all'acquisizione delle candidature prescindendo dalle procedure di preventiva pubblicazione di cui sopra.

3. Con l'atto di nomina la Giunta comunale procede altresì a stabilire il numero effettivo dei componenti la Commissione tenuto conto delle professionalità, nelle materie di legge, messe a disposizione con le candidature presentate e a designare il Presidente e i commissari con funzioni di Vicepresidente che lo devono sostituire a tutti gli effetti in caso di suo impedimento o assenza, preferendo di norma, per tali compiti, i membri ritenuti in possesso dei maggiori e/o migliori requisiti di qualificazione.

#### **ARTICOLO 4. EFFICACIA E DURATA IN CARICA DEI COMMISSARI**

1. La Commissione si intende costituita ed efficace a tutti gli effetti del presente Regolamento con la data di esecutività a norma di legge della deliberazione di cui all'art.3 .

2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di cui al comma 1. Scaduto tale termine le loro funzioni si intendono prorogate di diritto fino alla nomina della nuovi componenti e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza medesima.-

#### **ARTICOLO 5. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI**

1. In ossequio e in aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dai criteri di cui all'art.2, non possono essere componenti della Commissione:

a) gli amministratori e i dipendenti comunali;

b) i soggetti, siano essi dipendenti o incaricati esterni del Comune, facenti parte a qualunque titolo dei relativi Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) , **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**, Servizio competente in materia urbanistico-edilizia e Commissione Edilizia e/o Urbanistica ;

c) il titolare o l'amministratore con poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento oppure il dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dei soggetti, di cui al vigente art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, dei quali facciano parte con tali qualità anche le persone indicate alla lett.b) ;

d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti , amministrazioni, organi o istituti, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;

e) contemporaneamente i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado, l'adottante e l'adottato;

f) i soggetti che nei riguardi degli amministratori comunali e dei soggetti di cui alla lett. b), risultino coniuge, parente o affine fino al quarto grado, adottante o adottato ;

g) i soggetti che hanno interessi connessi a ricorsi contro il Comune ;

h) i soggetti che hanno processi in corso o liti pendenti di qualsiasi natura con il Comune.

#### **ARTICOLO 6. DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI**

1. Determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione:

a) le incompatibilità di cui all'art.5, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina; ciascun componente è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Responsabile del Servizio le eventuali predette incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni;

b) l'assenza senza valido giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive della Commissione; il giustificato motivo si intende valido solo se reso per iscritto al Presidente della Commissione e al Responsabile del Servizio e pervenuto al Protocollo comunale entro il termine perentorio di tre giorni dall'assenza;

c) il comportamento negligente o inadempiente rispetto alle disposizioni del presente Regolamento o delle leggi vigenti, tale da pregiudicare i compiti, i lavori o il funzionamento della Commissione in ordine alla corretta e utile espressione dei pareri di competenza nei termini, nelle forme e nei contenuti di legge oppure da compromettere comunque il mantenimento in capo al Comune delle funzioni paesaggistiche subdelegate oggetto del presente Regolamento;

d) il verificarsi durante le riunioni delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.7 in modo reiterato o comunque tali da determinare le circostanze pregiudizievoli o compromettenti di cui alla lett.c);

e) le dimissioni dalla carica, da comunicare al Sindaco, al Presidente della Commissione e al Responsabile del Servizio;

f) l'eventuale revoca al Comune da parte della Regione delle funzioni paesaggistiche subdelegate oggetto del presente Regolamento.

2. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, accertate dal Responsabile del Servizio che provvede contestualmente, se non già a loro conoscenza, a darne comunicazione al Sindaco e al Presidente della Commissione, la decadenza opera automaticamente in via transitoria ed è confermata o meno con pronunciamento mediante deliberazione della Giunta comunale non oltre 45 giorni dal suo accertamento. Entro lo stesso termine, salvo tempo maggiore per motivata necessità, la Giunta comunale provvede ai sensi dell'art.3, per quanto dovuto o ritenuto necessario, a nominare il nuovo componente, il quale rimarrà in carica per il restante periodo di durata del componente sostituito per effetto della pronuncia di conferma della decadenza .

## **ARTICOLO 7. CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMMISSARI**

1. In particolare, vi è interesse all'argomento ai fini dell'obbligo, stabilito dai criteri di cui all'art.2, di astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula, menzionando l'osservanza di tale prescrizione nel parere, quando il componente della Commissione:

a) partecipi alla progettazione, direzione o collaudazione, anche parziale, dell'intervento, intendendosi ciò anche la situazione di far parte di soggetti, di cui al vigente art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, incaricati delle predette prestazioni professionali, in qualità di titolare o amministratore con poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento oppure come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo;

b) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione o di accertamento della compatibilità e/o conformità paesaggistica o comunque all'istanza del titolo legittimante l'intervento edilizio che comporta il preventivo parere obbligatorio della Commissione ;

c) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

d) appalti la realizzazione dell'opera;

e) sia coniuge, parente od affine fino al quarto grado, adottante o adottato del richiedente, del progettista, del direttore o collaudatore dell'intervento e comunque delle persone di cui alla lett.a).-

## **ARTICOLO 8. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne dirige i lavori e svolge i compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. La Commissione si riunisce secondo le necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio.

3. La seduta è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione contiene il giorno, l'ora e il luogo della riunione, che di norma dovrà essere la sede Municipale presso il locale che sarà messo a disposizione a tal fine dal Comune, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I progetti degli interventi devono essere iscritti all'ordine del giorno e valutati secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo comunale, salvo per i progetti di lavori pubblici del Comune o di opere dichiarate di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa i quali devono essere sempre esaminati con priorità. La convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione e per conoscenza al Responsabile del Servizio, almeno cinque giorni prima della seduta; tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso d'urgenza in base alla valutazione del Presidente. Il Responsabile del **Procedimento di cui all'art.10, commi 1 e 2 (di seguito denominato semplicemente Responsabile del Procedimento)**, mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.

4. Decorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del Procedimento.

7. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

8. I pareri e le determinazioni della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in ordine alle risultanze della relazione istruttoria, in modo che siano chiare, circostanziate ed esaustive le valutazioni effettuate al fine di supportare adeguatamente l'Organo competente all'adozione del provvedimento finale. Il parere così espresso può costituire altresì la relazione tecnica illustrativa di cui all'art. **146, comma 7, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, se acquisito e redatto sotto tale forma.

10. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini di legge.

11. Il Segretario della Commissione assiste alla seduta, senza diritto di voto, e interviene o relaziona, se concesso o richiesto dal Presidente, in ordine alla pratica da lui istruita nella sua qualità di Responsabile del Procedimento. Il Segretario medesimo redige per ogni pratica o argomento trattato il verbale della seduta su registro o su schede compilati anche in via informatica.

12. Il verbale deve riportare in particolare;

- a) il luogo e la data della riunione ;
- b) il numero ed i nominativi dei presenti;
- c) il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato;
- d) il parere espresso ai sensi del comma 9 o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
- e) l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto, nonché le

motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta ;

f) l'eventuale appurata circostanza di conflitto di interessi e l'avvenuta osservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art.7 ;

g) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del vigente **D.P.R. 28/12/2000 n.445**, mediante la sottoscrizione di cui al comma 12, dei membri partecipanti ai lavori della Commissione con la quale si attesta l'assenza dei casi di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli artt. 5 e 7.

Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti che hanno partecipato alla seduta.

13. Ai sensi dell'art. **183, comma 3**, del **D.Lgs. 22/01/2004 n. 42**, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso delle spese di viaggio, al fine di prendere parte alle riunioni, nonché delle spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme e nei limiti previsti per legge o regolamento.-

## **ARTICOLO 9. ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti o che potranno intervenire.

2. Spetta in particolare alla Commissione esprimere :

a) i pareri obbligatori non vincolanti previsti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, ai sensi degli **articoli 3, comma 2, e 4, comma 1**, della **L.R. 01/12/2008 n.32** ;

b) il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, comma settimo, della L.R. 05/12/1977 n.56, ai sensi dell'**art.7, comma 2**, della **L.R. 01/12/2008 n.32**;

c) parere obbligatorio non vincolante in ordine agli accertamenti della compatibilità paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, di cui agli **articoli 167 e 181** del **D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, ai fini dell'esercizio delle funzioni che rientrano nella competenza del Comune ai sensi dell'art. **16** della **L.R. 03/04/1989 n.20** ;

d) parere obbligatorio non vincolante in ordine all'accertamento della conformità di cui all'art.**143, commi 4 e 5**, del **D.Lgs. 22/01/2004 n.42**;

e) parere obbligatorio vincolante di cui al vigente **art.32** della **L. 28/02/1985 n.47** per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'**art. 3, comma 2-bis**, della **L.R. 01/12/2008 n.32 e s.m.i.**

3. Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente, della Giunta, delle Commissioni consiliari competenti o del Consiglio o dei Responsabili dei Servizi competenti nelle materie di cui all'art.4, comma 2, della L.R. 01/12/2008 n.32, la Commissione esprime pareri, non vincolanti, su atti o interventi di programmazione o pianificazione propri o di altri Enti, aventi valenza paesaggistica o rilevante impatto paesaggistico sul territorio, anche eventualmente per le parti non sottoposte a tutela dalla legge, sui quali il Comune ritiene o deve, in base alle vigenti disposizioni di legge, pronunciarsi con deliberazioni dei competenti Organi di Governo .

4. Nell'esprimere i pareri di cui ai precedenti commi la Commissione giudica la compatibilità e conformità paesaggistica richieste dalle vigenti disposizioni di legge e dei rispettivi provvedimenti collegati o attuativi nonché dal presente Regolamento, valutando i contenuti e gli aspetti utili, quali l'impatto estetico-visuale dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale e, comunque, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'atto di programmazione o pianificazione, del progetto o dell'intervento sottoposti a esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione ha in particolare la facoltà di:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto o per eventuali chiarimenti sull'intervento contemplato, nonché i Funzionari dei Servizi comunali che per quanto di competenza possono fornire informazioni o documentazioni utili alla formulazione dei pareri ;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

#### **ARTICOLO 10. SERVIZIO COMPETENTE E ITER DEI PROCEDIMENTI**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, viene stabilito che l'unità organizzativa responsabile, ai sensi dell'art. 4 della **L. 07/08/1990 n.241**, ai fini dello svolgimento delle attribuzioni gestionali di cui al vigente **art.107 del D.Lgs.18/08/2000 n.267**, è il Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente e che, conformemente a quanto prescritto dall'**art.146, comma 6, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42** e dagli attuativi criteri obbligatori della Regione contenuti nell'**allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n.34-10229**, il Responsabile del Procedimento al quale verrà assegnata la materia oggetto del presente Regolamento, dovrà essere diverso da quelli che hanno la competenza istruttoria in materia urbanistico-edilizia.

2. Per quanto concerne l'iter dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio provvede a nominare, tra il personale assegnato al proprio Servizio, ai sensi dei vigenti **articoli 5 e 6 della L. 07/08/1990 n.241**, il Responsabile del Procedimento di cui al comma 1.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni ai fini dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

4. A corredo della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli **167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, il richiedente è tenuto, tra l'altro, a presentare perizia di stima asseverata a firma di tecnico abilitato, a titolo di proposta di quantificazione del danno arrecato e del profitto conseguito, la quale sarà fatta propria dal Responsabile del Servizio, se dallo stesso ritenuta congrua, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'**art.167, comma 5, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42**. L'efficacia dell'atto che pronuncia il suddetto accertamento della compatibilità paesaggistica, è subordinata al pagamento da parte del trasgressore in favore del Comune, entro novanta giorni dalla notifica, della sanzione pecuniaria di cui sopra nella misura comunque determinata e ivi indicata.

#### **ARTICOLO 11. NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e norme collegate o attuative che disciplinano la materia.

2. Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti del Comune precedentemente adottati in materia che risultano in contrasto o non compatibili con esso.

3. Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente Regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento.

4. La Giunta e il Responsabile del Servizio, ciascuno per quanto di competenza, adottano i provvedimenti previsti dal presente Regolamento nonché quelli attuativi di legge o ritenuti necessari, anche al fine di conseguire una maggiore semplificazione, efficacia, celerità ed economia dei procedimenti amministrativi ivi contemplati .

5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e adozione .